

O.T.T.O.

(Operatori Tuina-Qigong e Tecniche orientali) *

** Il tuina-Qigong è un'antica tecnica manuale, efficace per ritrovare lo stato energetico ottimale e mantenere il benessere psico-fisico: come l'agopuntura e la fitoterapia, è un componente fondamentale della Medicina Tradizionale Cinese e possiede un vasto repertorio tecnico, ripreso in parte anche dallo Shiatsu. E' un metodo completo e naturale, che utilizza i punti energetici dell'agopuntura applicando numerose tecniche manuali di digitopressione, trattamento muscolare, trazione vertebrale e articolare [dal sito dell'istituto orientale di medicina energetica].*

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Integrazioni	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a)	5
Requisito b)	6
Requisito c)	8
Requisito d)	9
Requisito e)	10
Requisito f)	11
Requisito g)	12
Riscontro finale	13

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. Atto costitutivo e statuto (11.12.2003)
2. Statuto vigente (19.03.2009)
3. Regolamento
4. Codice deontologico
4bis appendice al codice deontologico
5. Attestazione su quote associative ed elenco dei referenti regionali
6. Richiesta O.T.T.O. al Ministero Giustizia (24.07.2012)
7. Lettera Ministero della Giustizia a O.T.T.O. (13.06.2013)
8. Risposta O.T.T.O. al Ministero della Giustizia (20.12.13)
9. Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL (prot. 0022420.U del 13.02.2014)

Integrazioni

Nessuna

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto pubblico notarile l'11.12.2013 (copia di originale, all.1).

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato dall'art. 5 e ss. dello statuto vigente (19.03.2009, all. 2) e dal regolamento 19.03.2009, all. 3).

L'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art. 4 dello statuto.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è oggetto dell'art. 4 dello Statuto in cui si precisa che << L'associazione nasce con lo scopo tutelare, sostenere e valorizzare la figura dell'operatore non medico di Medicina Cinese con particolare riferimento alle discipline del Tuina e del Qigong >>.

(*) *Applicabilità, al caso di specie, della posizione in più occasione espressa dal Ministero della Salute circa le attività che sconfinano nell'ambito sanitario, incidendo sulla salute dell'individuo. Ciò anche con riferimento a quanto contenuto nello stesso art. 4 dello statuto in cui si parla di "promozione della cultura medica cinese e di altre culture della salute affini" e "diffusione delle pratiche di autotutela della salute" (per esiti, vd riscontro finale).*

La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per l'iscrizione dei soci è rivenibile all'art. 6 dello statuto vigente che, in relazione all'"idoneo iter studiorum", rinvia al regolamento. Quest'ultimo, individua i requisiti generali per la carica di socio professionista nel possesso del diploma di maturità (a partire dal 1.1.14), o del diploma di terza media (per chi che ha presentato domanda prima di tale data). A ciò si aggiunge una sorta di "iter formativo-professionale" che sembra consistere in un diploma conseguito presso scuole accreditate dalla stessa associazione che consente agli aspiranti soci professionisti di Tuina (e non per il Qiong) di non sostenere l'esame o l'intervisione per l'accesso. "I criteri di accreditamento sono stabiliti di anno in anno dal direttivo dell'associazione insieme alle commissioni competenti e sulla base di criteri adottati per il riconoscimento degli operatori a livello nazionale o locale" **(*)**

(*) *Non è chiaro quale sia l'iter formativo successivo al diploma di maturità o alla licenza media. (Per esiti, vd riscontro finale)*

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli artt. 5 e ss. dello statuto vigente. La durata in carica di presidente, segretario generale e tesoriere è di 2 anni con possibilità di rielezione per un massimo di 2/4 mandati consecutivi (art. 5).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità non è espressamente prevista. Nella lettera OTTO in risposta al Ministero della Giustizia (20.12.13, all.8, punto c), il presidente precisa che "l'assenza di conflitto di interesse o di incompatibilità è garantita per espressa autocertificazione dell'iscrizione, ed è, inoltre, intrinsecamente connessa all'accettazione del Codice deontologico da parte del socio stesso. (*)

(*) *La precisazione di cui sopra non appare sufficiente qualora si considerino le valutazioni espresse sul tema, dall'ufficio e dalla Commissione, per istruttorie precedenti. (Per esiti, vd riscontro finale)*

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt. 5 e ss. dello statuto).

Con riferimento all'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, su richiesta del Ministero della Giustizia il presidente ha precisato che le attuali caratteristiche di bilancio non consentono la locazione di immobili dedicati e l'assunzione di personale dipendente a qualunque titolo. È in fase di attuazione [...] l'istituzione di uno sportello dell'utente gestito da COLAP per associazioni che, come OTTO, non sono in grado di sostenere economicamente tale struttura. È una scelta [...] realizzare le attività istituzionali presso diverse sedi messe a disposizione gratuitamente dai soci (lettera 30.12.13, all. 8, punto e)

L'art. 5 dello statuto (all. 2) prevede un Comitato scientifico con specifici compiti individuati anche dal regolamento (all. 3)

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

Il presidente ha attestato la tenuta degli elenchi degli iscritti e delle relative quote dal 2009 al 2012 (all. 5) con relativa. **I soci** – distinti in “professionisti” e “tirocinanti”, con le distinzioni individuate nell’art. 6 dello statuto (all. 2), nel regolamento e nella lettera in risposta al Ministero della Giustizia (all. 8) - **sono 228**. La quota di iscrizione richiesta per entrambe le tipologie di soci è di 80 euro annui, regolarmente versate.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

L'associazione ha adottato un codice deontologico il 19.03.2009 (all. 4 e 4bis), che, all'art. 5, prevede un sistema di sanzioni che vanno dal richiamo amichevole all'espulsione.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

È prevista dall'art. 9 del regolamento (all. 3).

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

Dall'attestazione (all. 5) si evince che l'associazione è presente in 18 regioni 8 referenti regionali (alcune regioni sono accorpate).

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Il requisito è posseduto alla data del 200t, come da certificato del casellario giudiziale

Riscontro finale

FASE 1

L'associazione O.T.T.O., in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, c, d, e, f, g.

Per quanto riguarda le criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub b1)**, si sottolinea l'applicabilità della posizione in più occasione espressa dal Ministero della Salute circa le attività che sconfinano nell'ambito sanitario, incidendo sulla salute dell'individuo (cfr p. 6);
- per il **requisito sub b3)**, non è chiaro quale sia l'iter formativo successivo al diploma di maturità o alla licenza media(cfr p. 6);
- per il **requisito sub b5)**, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità non è espressamente prevista (cfr p. 7);

Per le ragioni su esposte, l'Ufficio, propone alla Commissione II **un orientamento negativo** alla richiesta di O.T.T.O. all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

L'associazione sarà portata all'attenzione della Commissione nella seduta del 3 aprile 2014

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II:nella seduta del 3 aprile 2014, la Commissione esprime un orientamento negativo.